

Obblighi formativi relativi alla Radioprotezione

Si rammenta che La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha adottato, in data 12.11.2021, la delibera riguardante l'obbligo formativo in materia di Radioprotezione.

La stessa richiama il D. Lgs. 31 Luglio 2020 n.101, il quale dispone che i " i professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi con l'esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, devono seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente nell'ambito della formazione continua di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e succ. mod. " (art. 162, comma 2).

Inoltre, lo stesso D. Lgs prevede che " i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di libera famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare ". (art. 162, comma 4).

(Attività radiodiagnostiche complementari: attività di ausilio diretto al medico chirurgo specialista o all'odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purchè contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto all'espletamento della procedura specialistica. Lgs. 101/2020,art.7).